



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
**QUINTA (già Prima Bis) SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati:

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Fulvio Dacomo               | Presidente rel. |
| 2) dott. Michelangelo M. Petruzzello | Consigliere     |
| 3) dott. Ugo Candia                  | Consigliere     |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2632/2014 pubblicata il 7.10.2014, iscritto al n. 1436 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: azione ex art. 44 l.f.

tra

Fallimento di Luigi [redacted] cf. [redacted] in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mandara (c. [redacted] [redacted] F), giusta procura a margine dell'atto di appello, ed autorizzazione del G.D. in data 14.1.2015, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Guaglianone in Napoli, Via Guantai Nuovi n. 5;

- appellante -

e

Banco di Napoli spa (cf. [redacted] con sede in Napoli, Via Toledo n. 177, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Landolfi (cf. L. [redacted]), giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via San Pasquale a Chiaia n. 48,

- appellata -

-----

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con sentenza n. 2632/2014, depositata in data 7.10.2014, il Tribunale di Torre Annunziata respingeva la domanda di inefficacia ex art. 44 l.f. del pagamento dell'importo di € 269.847,97 effettuato dal Banco di Napoli spa a mezzo assegni circolari nel gennaio 2005 in favore di Luigi [REDACTED] dichiarato fallito in data 8.8.2002. Affermava il giudice di primo grado che gli assegni circolari erano stati emessi dal Banco di Napoli spa in favore del [REDACTED] su esplicita richiesta del Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due, suo correntista, ad estinzione di un debito verso il fallito; e che avendo agito la banca quale soggetto delegato dal Consorzio per il pagamento, ed estranea al rapporto sostanziale, la pretesa della curatela poteva essere fatta valere esclusivamente nei confronti del Consorzio, e non nei confronti del soggetto che materialmente aveva effettuato il pagamento, su delega del suo correntista, come anche affermato dalla suprema Corte con la sentenza n. 19313 del 17.12.2003.

Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva appello il Fallimento, con atto notificato in data 26.3.2015, evidenziando la erroneità della pronuncia del Tribunale, per non avere tenuto conto che nella specie il pagamento era avvenuto con assegni circolari e non bancari, ragion per cui era venuta meno la delegazione di pagamento, ed era riscontrabile solo una promessa di pagamento effettuata dalla banca in favore del [REDACTED] in esecuzione della quale il fallito aveva ottenuto l'incasso immediato degli assegni; la banca aveva quindi effettuato un pagamento ad un soggetto non legittimato a riceverlo, e l'anticipazione immediata della somma, prima ed indipendentemente dall'inoltro dell'assegno alla banca trattaria tenuta al pagamento, doveva considerarsi imputabile direttamente all'istituto di credito che aveva operato l'anticipazione. Instava pertanto per la declaratoria di inefficacia del pagamento e la condanna della banca alla restituzione del relativo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e con vittoria di spese e distrazione.

Si costituiva in giudizio l'appellata, sostenendo la correttezza della pronuncia impugnata, in quanto la creazione di un assegno circolare operava nell'ambito di un

rapporto esclusivo di mandato tra la banca ed il cliente richiedente, e col pagamento dell'assegno circolare la banca adempiva ad un obbligo nei confronti del proprio cliente; ed eccependo la novità della domanda inerente la responsabilità della banca per avere monetizzato l'assegno nonostante il fallimento del beneficiario. Eccepiva inoltre che l'assegno circolare n. 8.300.193.191 non era stato emesso in favore del

All'udienza collegiale del 12.9.2017 la causa veniva assegnata a sentenza, con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 cpc, già concessi in occasione di una precedente riserva in decisione all'udienza del 24.3.2017.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è fondato, e deve pertanto essere accolto. Correttamente l'appellante ha evidenziato la non riconducibilità alla fattispecie del principio espresso da Cass. n. 19313/2003, su cui ha fondato la propria decisione il primo giudice, ed all'evidenza non riferibile a fattispecie di emissione di assegni circolari.

Invero con la emissione di assegni circolari, su disposizione del correntista, la Banca se da un lato ha adempiuto ad un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente, dall'altro ha assunto una autonoma obbligazione nei confronti del fallito, ex artt. 82 e 83 del r.d. n. 1736 del 1933, rendendosi direttamente debitrice nei suoi confronti, cosicchè il pagamento avvenuto successivamente a mani del fallito costituisce pagamento inefficace ex art. 44 l.f., essendo passato il diritto di credito, dal lato attivo, alla curatela fallimentare ex art. 42 l.f..

Il pagamento è pertanto inopponibile alla massa dei creditori, e deve dunque essere rinnovato in favore della curatela fallimentare.

La difesa della Banca ha eccepito che, in relazione ai n. 6 assegni circolari emessi per l'importo complessivo di € 269.849,97 oggetto della richiesta di revocatoria, quello n. 8.300.193.191 sarebbe stato emesso non in favore del fallito ma in favore di Fiore Angela: trattasi all'evidenza di un mero errore, posto che gli assegni circolari del cui pagamento è stata chiesta l'inefficacia sono quelli in successione dal n. 8.300.193.157 al n. 8.300.193.162, e non anche quello intestato alla Fiore.

Deve pertanto, in accoglimento dell'appello, dichiararsi la inefficacia dei pagamenti in oggetto, per complessivi € 269.849,97, e condannarsi la appellata al pagamento di detto importo in favore della curatela fallimentare, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (18.1.2010) al saldo. Esclusa la rivalutazione monetaria, per carenza di deduzione e prova del maggior danno.

Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014; con esclusione, per il presente grado, di quelle inerenti la fase istruttoria, in quanto non svoltesi. La richiesta del procuratore di parte appellante di liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in proprio favore per averne fatto anticipo, svolta in atto di appello e ribadita in comparsa conclusionale (con allegazione di nota spese indicante i compensi tabellari previsti dal d.m. n. 55/2014), costituisce implicita rinuncia alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 267/1984).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, quinta sezione civile (già prima sezione bis), decidendo sull'appello proposto dal Fallimento Luigi ██████ avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2632/2014, in contraddittorio con il Banco di Napoli spa; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede:

---in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la inefficacia ex art 44 l.f. dei pagamenti per € 269.849,97, e condanna il Banco di Napoli spa al pagamento in favore della curatela fallimentare di detto importo, oltre interessi legali dal 18.1.2010 al saldo;

---condanna il Banco di Napoli spa alla rifusione in favore della curatela fallimentare delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado in € 11.000,00 per compensi, e per il secondo grado in € 7.000,00 per compensi; oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese, e con distrazione in favore dell'avv. Francesco Mandara.

Così deciso in Napoli il 19.9.2017

Il Presidente est.

